

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO

Sez. III Civile

Nella persona della dr.ssa Laura Ferraro ha pronunciato la seguente

Sentenza Parziale

nella causa **R.G. 12944/ 10** promossa da

Carrozzeria in persona del legale rappresentante p. t. e ad adiuvandum
Gerardo elettivamente domiciliati in Torino, corso Tassoni 12, presso
l'avv. Massimo Perrini che li rappresenta per delega a margine dell'atto di citazione

attrice

contro

Alfredo residente in Torino

Carlo residente in Torino

Milano Assicurazioni s.p.a con sede in Milano, in persona del legale
rappresentante p. t.

convenuti contumaci

e contro

UGF Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna, in persona del suo procuratore
speciale Salomone dr. Marco, elettivamente domiciliata in Torino, via Beaumont 21
presso l'avv. Momma Sophie Stornello che la rappresenta per delega a margine
dell'atto di intervento volontario

Intervenuta volontaria

Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale

CONCLUSIONI DELLE PARTI


La parte attrice: Voglia il Giudice di Pace, respinta ogni contraria istanza, eccezione,
deduzione

08 LUG 2010
Prenotate copie il _____
Ritirate copie il _____
Avv. _____
Applicate marche per L. _____
Torino,
www.unarca.it **Funzionario**

È stata rilasciata copia esecutiva
all'Avv. PERRINI MASSIMO
nell'interessi CARROZZERIA
Torino _____

P. 8222/10
Sentenza n. 10/6/10
Data: 29 GIU 2010
R.G. 12944/10
Causa 46586/10
Rep. n. 5083/10

AL REG. STRO



Handwritten signature and initials.

01/0018 9

In via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare inammissibile l'intervento dispiegato dalla UGF spa e ordinare che il processo prosegua tra le parti originarie. Condannare la UGF al pagamento delle spese processuali comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro e ai sensi dell'art. 96 cpc al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa.

In via istruttoria ammettersi le prove per interpellato e testi con i testi già indicati in atti previa se del caso ammissione di Ctu tecnica

Nel merito dichiarare tenute e condannare le parti convenute congiuntamente, disgiuntamente e in solido tra loro al risarcimento dei danni materiali a favore della parte attrice cessionaria del credito, nella misura di Euro 4.007,00 o altra ritenuta dovuta o accertata, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dal fatto al saldo. Con il favore delle spese di causa comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro.

L'interveniente volontaria

Voglia il Giudice di Pace, *contrariis reiectis*.


In via istruttoria disporre Ctu cinematica comparativa diretta ad accertare l'incompatibilità dei danni subiti dagli autoveicoli e la dinamica del sinistro.

In via preliminare Autorizzare l'intervento di UGF spa per le ragioni esposte in narrativa. Accertare e dichiarare la improponibilità della domanda per le ragioni esposte in narrativa

Nel merito accertare la incompatibilità tra i danni lamentati e la dinamica del sinistro e rigettare le domande avversarie. Con il favore delle spese di causa oltre Iva e Cpa.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atti di citazione ritualmente notificati parte attrice adiva il giudizio esponendo quanto segue. Il 22.10.2009 in corso Vercelli angolo via Ivrea a Torino la Alfa Romeo targata Ξ della parte attrice era urtata nella parte posteriore e danneggiata dall'autocarro Iveco Daily L del sig. Alfredo condotto dal sig. Carlo.



I conducenti sottoscrivevano il modulo Cai. Il proprietario della vettura danneggiata Alfa Romeo cedeva il proprio credito alla Car . Vana era la richiesta di risarcimento dei danni inoltrata alla Milano spa assicuratrice dell'autocarro Iveco.

Nella prima udienza del 29. 04. 2010 era dichiarata la contumacia delle tre parti convenute; si costituiva la UGF spa depositando comparsa di intervento volontario, con le conclusioni di cui in epigrafe. Parte attrice dichiarava di non accettare il contraddittorio con la UGF e chiedeva dichiararsi la inammissibilità dell'intervento. Il Gdp si riservava sull'istanza; scioglieva la riserva con ordinanza dell'11.05.2010 in cui fissava udienza al 10.06.2010 per precisazione delle conclusioni e spedizione a sentenza parziale sull'eccezione preliminare sollevata da parte attrice.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'intervento volontario.

A - La semplice esegesi della lettera dell'art. 149 D. Lgs 209/ 2005 consente di rilevare che, in presenza delle condizioni di cui al comma 1° il danneggiato *può* e non *deve* proporre l'azione nei confronti della propria assicuratrice. Quindi, non essendovi obbligatorietà dell'azione diretta ex art. 149, nulla impedisce al danneggiato che abbia correttamente instaurato la fase stragiudiziale di esperire alternativamente l'azione diretta di carattere generale nei confronti della società assicuratrice del veicolo danneggiante.

Questa interpretazione trova conferma nel modo più autorevole nelle ordinanze della Corte Costituzionale n. 205/ 2008 e n. 440 e 441 del 23 dicembre 2008. E da ultimo nella sentenza, ancora, della Corte Costituzionale n. 180/ 2009. Grazie a queste pronunce, si può definitivamente affermare che l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà e quindi un'alternativa all'azione tradizionale contro il responsabile civile; e che la scelta del danneggiato, di procedere contro il responsabile civile, trova fondamento nella normativa codicistica, tuttora vigente.

Pertanto, è pienamente legittima l'azione esperita dall'attrice nei confronti del responsabile del danno e della sua assicuratrice.

B- Nessuna norma del D. Lgs 209/2005 autorizza la assicuratrice del danneggiato ad intervenire nel giudizio da questi proposto nei confronti del responsabile del danno e della assicuratrice e del suo veicolo. Si ricorda qui che, nel caso di procedimento ex art. 149, il comma 6° di tale articolo dispone che *l'impresa del responsabile* può chiedere di intervenire nel giudizio, e può estromettere l'altra impresa, ferma restando la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. Se il legislatore avesse voluto autorizzare anche il caso inverso, avrebbe esplicitato tale previsione. Non è possibile l'estensione analogica di una norma di carattere processuale, come giustamente rileva la parte attrice.

C - La società intervenuta non risulta avere un proprio interesse ad agire ex art. 100 cpc e quindi l'intervento adesivo sarebbe inammissibile ex art. 105 c. 2° cpc. Nella comparsa di intervento, la UGF chiede accertarsi la incompatibilità tra i danni lamentati e la dinamica del sinistro e domanda che vengano pertanto rigettate le domande avversarie. Queste istanze paiono rappresentare un paradosso giuridico, in quanto la società si pone in conflitto con l'interesse del proprio assicurato; pare debba essere interesse della UGF che venga riconosciuta in giudizio la responsabilità nel sinistro degli assicurati dalla Milano Assicurazioni spa, e non viceversa. Si osserva inoltre che l'intervenuta non chiede l'estromissione dal giudizio della Milano spa; e che in questo caso non può essere riconosciuta né la fattispecie dell'accollo ex art. 1273 c. c. né quella della espromissione ex art. 1272 c. c.

D - Per scrupolo di completezza e a riprova di quanto sopra argomentato, si esaminano nello specifico le argomentazioni della UGF.

* La UGF eccepisce la improponibilità della domanda perché la parte attrice non avrebbe presentato la richiesta di risarcimento del danno corredata dalla denuncia "secondo il modulo di cui all'art. 143 ". In proposito si osserva quanto segue.



1) L'eccezione doveva essere proposta dalla convenuta Milano Assicurazioni, contumace.

2) La lettera dell'art. 148 c. 1 D. Lgs 209/ 2005 dispone che la richiesta deve essere corredata dalla denuncia *secondo* il modulo di cui all'art. 143 e non *dal modulo compilato* di cui all'art. 143; e sono elencati altri elementi necessari alla completezza della richiesta. Pare ragionevole ritenere che il legislatore abbia voluto sintetizzare: invece di elencare i molti requisiti, li ha riassunti con il richiamo alla *denuncia secondo il modulo* lasciando al richiedente la scelta tra il compilare ed allegare il documento, oppure l'indicare i dati facendo riferimento alle varie voci di cui il modulo stesso si compone.

* La UGF sostiene di essere "legittimo contraddittore" della controparte: si richiama quanto esposto sub A) B) e C) e inoltre si osserva quanto segue.

3) Per quanto riguarda il contraddittorio, la sua completezza pare assicurata dall'evocazione in giudizio del proprietario e del conducente del mezzo che si presume danneggiante (e della sua assicuratrice). In fatti, proprietario e conducente, qualora si costituiscono, possono esporre le proprie difese; e in ogni caso nei loro confronti può essere ammesso l'interrogatorio formale.

Pertanto, viste le sopra esposte argomentazioni l'intervento volontario della UGF deve essere dichiarato inammissibile

Domanda di risarcimento ex art. 96 cpc

L'intervento volontario ha rallentato il processo ma non ha causato veri e propri danni alla parte attrice in quanto le spese legali ulteriori, dovute dall'intervento, vengono poste a carico della UGF spa. La domanda ex art. 96 cpc, dunque, non è accolta.

Spese legali. A norma dell'art. 91 c.p.c le spese legali della parte attrice per la fase del processo che si conclude con la presente sentenza vengono poste a carico della intervenuta UGF e si liquidano come da nota depositata in € 1.585, 13 onnicomprensivi, ovvero comprendenti diritti, onorari, spese esenti, Iva e Cpa

sull'imponibile e 12, 50% ex lege. Vengono poste a carico dell'interveniente UGF spa anche le spese successive al deposito della sentenza.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 cpc.

PQM

IL GIUDICE DI PACE DI TORINO

- *non definitivamente pronunciando*
- *respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione*
- *accertata e dichiarata la legittimazione passiva delle parti convenute*

Dichiara inammissibile l'intervento volontario della UGF Assicurazioni s.p.a. in persona del suo procuratore speciale Salomone dr. Marco e condanna UGF Assicurazioni s.p.a. in persona del suo procuratore speciale Salomone dr. Marco a pagare le spese del giudizio fino ad ora maturate, che liquida in € 1.585, 13 onnicomprensivi, ovvero comprendenti diritti, onorari, spese esenti, Iva e Cpa sull'imponibile e 12, 50% per rimborso forfetario come per legge. Pone a carico dell'interveniente UGF spa le spese successive alla sentenza.

Respinge la domanda di parte attrice relativa al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.

Ordina la prosecuzione della causa davanti a sé nell'udienza che fissa con separata ordinanza

Con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Torino 25 Giugno 2010

PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea
CANCELLIERE B3



Il giudice di pace
dr.ssa Laura Ferraro

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Laura Ferraro

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DEPOSITO IN DATA

Torino, li 29 GIUGNO 2010

PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea
CANCELLIERE B3